



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
"M.FANNO"**

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"DIRITTO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI ALLA SICU-
REZZA SOCIALE IN EUROPA E IN ITALIA: LA QUESTIONE DEI BO-
NUS BEBÈ E DEGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE"**

RELATORE:

PROF.SSA BARBARA DE MOZZI

LAUREANDA: AURORA PEROZZO

MATRICOLA N. 1163976

ANNO ACCADEMICO 2019 – 2020

La candidata, sottoponendo il presente lavoro, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il lavoro è originale e che non è stato già sottoposto, in tutto in parte, dalla candidata o da altri soggetti, in altre Università italiane o straniere ai fini del conseguimento di un titolo accademico. La candidata dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati ai fini della predisposizione dell'elaborato sono stati opportunamente citati nel testo e riportati nella sezione finale "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo al documento originale.

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1 – La previdenza sociale europea e nazionale: cenni alle principali fonti normative che compongono l’attuale disciplina giuridica relativa agli extracomunitari.....	5
1.1. Concetti di sicurezza, assistenza, e previdenza sociale.....	5
1.1.1. Definizioni	5
1.1.2. Sistema di sicurezza sociale italiano	8
1.2. Principali riferimenti normativi comunitari e nazionali in tema di prestazioni sociali a favore degli stranieri	9
1.2.1. L’importanza nazionale della nozione di «cittadinanza»	10
1.2.2. Riferimenti normativi comunitari.....	11
1.2.3. Riferimenti normativi nazionali.....	14
1.3. Importanza ed effetti della sentenza Martinez all’interno dell’ordinamento italiano.....	16
CAPITOLO 2 – La disciplina delle singole prestazioni sociali	19
2.1. L’accesso degli stranieri all’assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè)	20
2.1.1. Requisiti d’accesso aggiornati al 2020	20
2.1.2. Sentenza esemplificativa e principali conclusioni legislative	21
2.2. L’accesso degli stranieri all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) ..	23
2.2.1. Requisiti d’accesso aggiornati al 2020	24
2.2.2. Sentenza esemplificativa e principali conclusioni legislative	25
CONCLUSIONE	27
BIBLIOGRAFIA	29

Lunghezza elaborato: 10000 parole,

bibliografia esclusa

INTRODUZIONE

Storicamente si è assistito a una significativa inversione di tendenza relativa ai flussi migratori: i paesi dell'Europa nord-occidentale, da centri di provenienza dei primi flussi di migrazione interculturale, sono progressivamente passati a essere luoghi di destinazione per i migranti provenienti da molte delle zone povere del pianeta e, a oggi, stanno continuando a maturare una lunga esperienza come paesi destinatari di ingente immigrazione. In particolare, questo cambiamento ha interessato con una maggiore intensità, a partire dalla fine degli anni Settanta, le realtà euromediterranee (Italia, Spagna, Grecia) e ciò che maggiormente rileva ai fini del presente elaborato è il fatto che questi flussi si trovarono davanti una sostanziale carenza legislativa tipica, che ancora oggi è oggetto di accese discussioni e controversie.

Lo scopo primario di questo elaborato è quello di approfondire uno degli sviluppi che la legislazione del diritto del lavoro si è trovata a dover compiere proprio in seguito all'evoluzione del processo demografico della migrazione internazionale, il quale si trova al centro del dibattito pubblico e politico nella maggior parte delle economie avanzate, per le conseguenze sociali e per le ricadute economiche che da esso scaturiscono: si affronteranno alcuni aspetti dell'ampia tematica della previdenza sociale garantita a tutela dei lavoratori extracomunitari nel contesto europeo, con particolare riferimento alla realtà italiana, dato il contributo che questa questione continua a dare alla crescita dell'interesse e dei timori da parte degli enti istituzionali e dell'opinione pubblica.

Nelle pagine che seguono si cercherà nello specifico di capire se la normativa attualmente adottata in Italia e più in generale in Europa, relativamente al sistema di welfare previdenziale e assistenziale, sia in grado di garantire la parità di trattamento e l'eguaglianza tra cittadini e immigrati extracomunitari: verrà, innanzitutto, ricostruito l'insieme delle fonti centrali del diritto comunitario e nazionale della sicurezza sociale, soffermandosi sugli effetti di una particolare sentenza (la sentenza Martinez Silva contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale), non prima però di aver passato in rassegna le definizioni dei principali concetti di cui è necessario aver chiaro il significato quando ci si riferisce al diritto previdenziale; successivamente, si analizzeranno le disposizioni di legge e i criteri tecnici necessari per poter beneficiare di due particolari prestazioni economiche erogate dall'INPS, la prima – l'assegno di natalità o cosiddetto bonus bebè – regolata dalle disposizioni dell'assistenza sociale, mentre la seconda – l'Assegno per il Nucleo Familiare – da quelle della previdenza sociale.

CAPITOLO 1

LA PREVIDENZA SOCIALE EUROPEA E NAZIONALE: CENNI ALLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE CHE COM- PONO L'ATTUALE DISCIPLINA GIURIDICA RELATIVA AGLI EX- TRACOMUNITARI

1.1. Concetti di sicurezza, assistenza, e previdenza sociale

Nel primo sottoparagrafo, viene esaminata la definizione generale, non sempre univoca e incontrovertibile, dei tre concetti di sicurezza, assistenza e previdenza sociale, facendo riferimento a fonti normative rilevanti. Si segue un approccio deduttivo, ovvero dapprima ci si focalizza sul termine di più ampia portata (la sicurezza sociale) e, passando attraverso la definizione di assistenza sociale, si arriva poi a definire quello più specifico (la previdenza sociale).

Nel secondo sottoparagrafo, si fornisce una panoramica dei principali istituti che compongono il sistema di sicurezza sociale italiano, per comprendere meglio come questi concetti siano radicati nel tessuto sociale, economico e giuridico nazionale e in modo tale da poter contestualizzare meglio quanto verrà esposto nel Capitolo 2 del presente elaborato.

1.1.1. Definizioni

Il concetto di «sicurezza sociale» non trova a oggi un'indiscussa e precisa definizione, nonostante sia rinvenibile all'interno di fonti di natura sia nazionale che internazionale¹. Per costruire i passaggi che portano a fare riferimento, in senso lato, al termine di «sicurezza sociale» come all'insieme di interventi pubblici finalizzati all'erogazione di aiuti a favore dei soggetti che si trovano in condizioni di bisogno, è necessario risalire all'indomani della Seconda guerra mondiale e, in particolare, all'art. 22 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*², il quale recita:

¹ Tra gli altri, si fa riferimento a: *Social security act americano* (1935) e *neozelandese* (1941), *Carta atlantica* (1941), *piano Beveridge* (1942), *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (1948), *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (1950), *Convenzione OIL n. 102* (1952), *Carta sociale europea* (1961), *Codice europeo della sicurezza sociale* (1963), *Convenzione europea di sicurezza sociale* (1972), *Carta sociale europea* (1996) e *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2000).

² Proclamata a Parigi dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

«Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.»

Il periodo a cui si fa riferimento è quello in cui si sviluppa anche la terza fase dello Stato sociale, ovvero l'attuale fase del welfare, in particolar modo grazie al contributo in tema di sicurezza sociale del *Rapporto Beveridge*³, il quale ha introdotto e definito i concetti di sanità pubblica e pensione sociale per i cittadini, facendo leva su valori quali l'uguaglianza e l'universalità e avendo come obiettivo primario quello di liberare l'uomo dal bisogno: lo Stato sociale si propone, infatti, di fornire e garantire diritti e servizi sociali, come assistenza sanitaria, pubblica istruzione, indennità di disoccupazione, sussidi familiari (in caso di accertato stato di povertà o bisogno) e assistenza d'invalidità e di vecchiaia.

A causa dell'ipertrofia legata al concetto di «sicurezza sociale» si rischia che tale concetto risulti difficilmente utilizzabile nella pratica, non essendo palesemente precisato né dalla normativa europea né da fonti internazionali o da testi di legislazioni straniere. Infatti, anche a livello europeo la definizione non è chiara, seppur sia possibile individuare i pilastri su cui si fonda la protezione sociale all'interno di specifici Regolamenti UE, tra i quali risulta particolarmente importante il *Regolamento (CE) n. 883/2004*, che pone in evidenza i fondamenti della sicurezza sociale internazionale:

- parità di trattamento, che impedisce qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità nell'applicazione delle leggi nazionali relative alla sicurezza sociale;
- assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti, in base alla quale ogni Stato considera un evento accaduto sul territorio di un altro Stato membro come se fosse avvenuto sul proprio territorio;
- unicità della legislazione applicabile, secondo cui il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli eserciti la sua attività subordinata o autonoma;
- totalizzazione, secondo cui tutti i periodi di assicurazione, lavoro autonomo o dipendente e residenza acquisiti in uno Stato membro vengono considerati nel calcolo delle prestazioni che spettano al beneficiario;

³ Stilato nel 1942 dall'economista William Beveridge nel Regno Unito e meglio noto come social security plan. A questo si contrappone il modello bismarkiano, il quale riserva l'accesso della tutela ai cittadini non in quanto tali, ma in quanto produttori di reddito da lavoro.

- esportabilità, ottenendo così il pagamento delle prestazioni nel paese di residenza anche se la prestazione è a carico di un altro paese (eccetto le prestazioni non contributive, come ad esempio l'assegno sociale);
- regola contro la sovrapposizione dei benefici, in base alla quale non è possibile maturare il diritto di ricevere molteplici prestazioni da diversi Stati membri dello stesso tipo e per lo stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

Passando ai concetti di «assistenza sociale» e «previdenza sociale», essi vengono spesso usati come sinonimi, ma, seppur le affinità che li legano siano indubbie, è formalmente più corretto definire il sistema di previdenza sociale in senso lato tenendo conto dell'assetto dicotomico che lo caratterizza: in Italia i due termini trovano riferimento normativo all'art. 38 della *Costituzione* e, in particolare, ai primi due commi:

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.»

Da questi due commi è possibile evincere come vi sia una distinzione tra cittadini e lavoratori, risultando essere questa la differenza sostanziale tra le due espressioni che stiamo analizzando: l'«assistenza sociale⁴» assolve a una generica funzione di tutela degli indigenti e fa riferimento a una serie di prestazioni di varia natura, indirizzate al sostegno di ogni individuo che riversi in uno stato di bisogno, senza la necessità che si tratti di un soggetto lavoratore; essa è caratterizzata dall'universalità e dalla gratuità dell'intervento ed è lo Stato che si preoccupa direttamente della sua attuazione⁵. La «previdenza sociale⁶», invece, corrisponde a uno strumento di politica sociale destinato a prevenire condizioni di bisogno della sola classe lavoratrice, al fine di porre rimedio alle conseguenze dannose derivate da alcuni eventi lesivi previsti e individuati dal legislatore; essa trova il finanziamento delle proprie prestazioni su un fondo alimentato dai contributi assicurativi di INPS e INAIL, che non perseguono scopi di lucro: tali contributi sono versati in parte dal soggetto assicurato e in parte dal datore di lavoro e possono essere eventualmente integrati dallo Stato.

⁴ Tipici interventi di assistenza sociale sono l'assegno, la pensione o l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti, oppure la pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni.

⁵ Come si può evincere dall'art. 38 della *Costituzione* (comma 4).

⁶ Tra le varie ipotesi in cui vengono forniti aiuti di tipo previdenziale citiamo le situazioni di infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità o inabilità al lavoro, tubercolosi, disoccupazione involontaria o vecchiaia (l'indicazione degli eventi previsti dal comma 2 dell'art. 38 della *Costituzione* non ha valore tassativo).

Nonostante la chiara distinzione all'interno dell'art. 38 della *Costituzione* tra cittadini e lavoratori, l'evoluzione normativa, sia nazionale che internazionale, associata ai concetti di «assistenza sociale» e «previdenza sociale» non marca oltremodo tale separazione, la quale risulta giustificata non tanto dalla diversità di fondamento, quanto piuttosto dal modo differente con cui i vari ordinamenti europei ed extraeuropei hanno valutato e continuano a valutare le esigenze dei cittadini rispetto a quelle dei lavoratori, propendendo così per un sistema di più ampia portata, che protegga più in generale la personalità umana: attualmente la legge, infatti, tutela gli interessi dei cittadini lavoratori e non, ma anche di altri soggetti non cittadini, ritenuti ugualmente meritevoli di supporto, soprattutto per quanto concerne la protezione di diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto alla salute, la cui importanza è sancita a livello nazionale dall'art. 32 della *Costituzione*.

1.1.2. Sistema di sicurezza sociale italiano

Il sistema di sicurezza sociale italiano si adegua alla struttura tradizionale tipica, esposta più dettagliatamente nel precedente sottoparagrafo, essendo costituito dai due regimi di assistenza sociale e di previdenza sociale. Le attività svolte da tale sistema sono gestite principalmente da tre organi: il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l'INPS e l'INAIL.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato istituito dalla *L. 23 dicembre 1978, n. 833*, al cui primo articolo sono riscontrabili i principi cardine sui quali si basa il sistema stesso, ovvero universalità, uguaglianza ed equità:

«Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali garantendo la partecipazione dei cittadini.»

Si tratta di una tappa fondamentale per lo sviluppo della sanità pubblica italiana, la quale affonda le proprie radici nel già citato articolo 32 della *Costituzione*, il quale riconosce un'elevata rilevanza al diritto alla salute. Diverse sono le fasi che caratterizzano l'evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, così come le sue integrazioni e, tra le altre, ricordiamo la *L. 8 novembre 2000, n. 328*, la quale rinforza gli interventi di assistenza sanitaria garantiti dal SSN mediante interventi di servizio sociale.

L'INPS⁷, acronimo di Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è il più grande ente previdenziale italiano sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso cui devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi, che non abbiano una propria cassa previdenziale autonoma. L'INPS eroga prestazioni sia di natura previdenziale sia di natura assistenziale: come già visto precedentemente, le prime sono determinate in base ai contributi versati, mentre le seconde prescindono dal versamento di essi.

L'INAIL⁸, invece, acronimo di Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro è anch'esso gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tuttavia opera nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, occupandosi quindi del regime assicurativo, finanziato mediante i contributi versati solo dai datori di lavoro, garantendo protezione ai lavoratori in caso di infortuni, malattie professionali o morte sul lavoro. È bene specificare che i lavoratori dipendenti hanno diritto alle prestazioni INAIL⁹ anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi.

1.2. Principali riferimenti normativi comunitari e nazionali in tema di prestazioni sociali a favore degli stranieri

L'attuale disciplina riguardante l'accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni di sicurezza sociale è il frutto del coordinamento di fonti normative di differente livello: atti amministrativi di enti locali, leggi regionali, leggi nazionali, norme di diritto dell'Unione Europea e norme di diritto internazionale pattizio¹⁰. La connessione e la coerenza tra queste varie fonti non è sempre semplice e, anzi, spesso esse risultano essere in conflitto tra loro, ragion per cui gli operatori giuridici devono avere ben chiaro a quale livello normativo fare riferimento per regolare il caso concreto che viene loro sottoposto.

In questa sede ci si limiterà, dopo aver sottolineato il peso che la nozione di «cittadinanza» ha nel contesto nazionale per quanto riguarda la garanzia di determinati diritti sociali

⁷ Da qui in avanti, ogniqualvolta si menzionerà tale ente, si faccia riferimento alla seguente fonte: www.inps.it.

⁸ Da qui in avanti, ogniqualvolta si menzionerà tale ente, si faccia riferimento alla seguente fonte: www.inail.it.

⁹ Queste possono essere di natura temporanea, pensioni a carattere permanente in caso di disabilità permanente oppure si può trattare di indennità in caso di morte sul lavoro.

¹⁰ Il diritto internazionale pattizio (o convenzionale) è basato su accordi liberamente stipulati dagli Stati e si oppone al diritto internazionale consuetudinario, che invece si compone di norme universalmente valide, in quanto approvate da una larga maggioranza formata dagli Stati più influenti a livello globale. Nel complesso, il diritto pattizio prevale su quello consuetudinario.

(primo sottoparagrafo), a un breve approfondimento delle principali norme previste a livello comunitario (secondo sottoparagrafo) e nazionale (terzo sottoparagrafo) in materia di sicurezza sociale a favore degli extracomunitari.

1.2.1. L'importanza nazionale della nozione di «cittadinanza»

Nell'introdurre il presente elaborato si è accennato alla delicatezza che il tema dell'immigrazione ha per quanto riguarda la sua gestione, non solo dal punto di vista normativo, ma anche da quello sociale: l'opinione pubblica, infatti, tende a vedere con ostilità ogni tentativo della legislazione italiana di garantire una pari partecipazione di cittadini e stranieri al welfare e ciò su cui fa leva, al fine di accreditare la propria posizione, è il concetto stesso di «cittadinanza»; si ritiene, a riguardo, che i cittadini italiani vantino, sull'intervento dello Stato, un diritto di prelazione che è conseguenza immediata e diretta del loro status civitatis.

Lo sviluppo della questione deve tener conto di due considerazioni principali: la prima è che per gli stranieri le difficoltà legate all'identificazione dei criteri per avere diritto a prestazioni di sicurezza sociale sono maggiori, in quanto a tale gruppo appartengono categorie sociali eterogenee, che presentano bisogni e interessi potenzialmente in conflitto¹¹. La seconda, invece, concerne il fatto che i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana sono molteplici e ben definiti¹²: le macrocategorie entro le quali spetta l'ottenimento di tale cittadinanza sono per nascita sul territorio (*iure soli*), per discendenza da avo italiano (*iure sanguinis*), per adozione, per matrimonio con cittadino italiano, per residenza nel territorio italiano e in base a leggi speciali. In particolare, con riguardo alla categoria specifica degli extracomunitari¹³, l'art. 9 della *L. 5 febbraio 1992, n. 91*, prevede che la cittadinanza italiana spetti «allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica». Questo requisito è necessario, ma non sufficiente, in quanto la legge prevede che il richiedente dimostri anche di avere un reddito sufficiente al proprio sostentamento, di conoscere la lingua italiana¹⁴, di non avere precedenti penali e di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. Inoltre, la procedura d'acquisto della cittadinanza italiana per questa fattispecie non agisce automaticamente, bensì è necessario che il singolo presenti domanda all'autorità amministrativa competente, che valuterà se i requisiti sussistono o meno.

¹¹ Per citarne alcune: minori, giovani, anziani, disabili.

¹² I dettagli regolamentati per ogni categoria sono rinvenibili nella *L. 5 febbraio 1992, n. 91*, e in quanto stabilito dal Ministero dell'Interno.

¹³ Per i cittadini non italiani, ma provenienti da uno Stato membro delle Comunità europee, si richiede che siano risiedenti legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica.

¹⁴ Requisito aggiunto dalla *Legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132*, del *D. L. 4 ottobre 2018, n. 113*.

Da queste ultime valutazioni risulta evidente come l'eventualità di annoverare il possesso della cittadinanza tra i requisiti per poter accedere alle prestazioni sociali sia irragionevole e costituzionalmente illegittima: l'ordinamento conosce ormai una vera e propria nozione di "seconda cittadinanza", intesa come «[...] partecipazione dello straniero regolarmente soggiornante a una comunità di diritti, più ampia e comprensiva di quella fondata sulla cittadinanza in senso stretto», secondo la nozione costruita dalla Corte di Cassazione con l'*ordinanza n. 20661/14* in tema di accesso degli stranieri al servizio civile; tale nuova definizione di cittadinanza raccoglie tutti coloro che, condividendo le sorti di un territorio per il solo fatto di viverci, sono tra loro legati da vincoli di diritti e doveri, tra cui il dovere di solidarietà e il diritto di previdenza e assistenza sociale, contenuti rispettivamente negli articoli 2 e 38 della *Costituzione italiana*.

1.2.2. Riferimenti normativi comunitari

Nel precedente paragrafo si è discusso della stretta connessione esistente tra cittadinanza e accesso alle prestazioni previdenziali dei cittadini extracomunitari, con particolare riferimento alla partecipazione paritaria al welfare tra cittadini appartenenti all'Unione europea e cittadini extracomunitari. Si deve ora aggiungere che l'attuale normativa comunitaria, al fine di garantire «[...] una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani»¹⁵, si basa fundamentalmente sui principi di non discriminazione e di solidarietà.

Per quanto riguarda il principio di non discriminazione, si deve fare riferimento all'art. 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, nel quale è esplicitato che:

«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.»

¹⁵ Si veda l'art. 63 bis par. 1, introdotto dal *Trattato di Lisbona* (firmato nel dicembre del 2007 ed entrato in vigore nel dicembre del 2009), il quale modifica il *Trattato sull'Unione Europea* (TUE) e il *Trattato che istituisce la Comunità Europea* (TCE).

Similmente, l'art. 19 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (TFUE¹⁶) ha costituito la base giuridica per l'adozione da parte del Consiglio della *direttiva 2000/43/CE*, che «attuа il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e della *direttiva 2000/78/CE*, che «stabilisce il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro». Nello specifico, circa il diritto di accesso alle prestazioni sociali, la *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo* (CEDU), ha applicato anche a questa fattispecie il principio di non discriminazione per origine nazionale, affermando la necessità di ricondurre le prestazioni sociali anche non connesse al pagamento di tasse e contributi al diritto di proprietà di cui all'art. 1, Protocollo 1, CEDU, attraverso un'interpretazione ampia del concetto di proprietà; contro la discriminazione, l'art. 14 CEDU, recita:

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»

Il principio di solidarietà, invece, sebbene non sia menzionato esplicitamente tra i valori fondanti¹⁷ dell'Unione europea, viene comunque citato dall'art. 2 del TUE in quanto elemento caratterizzante della Comunità stessa e, al successivo art. 3 del TUE è stabilito che l'Unione promuove la «solidarietà tra le generazioni», la «solidarietà tra gli Stati membri», e ha il compito di contribuire alla «solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli». La solidarietà sociale, al pari del principio di non discriminazione, ha come conseguenza giuridica la ricerca della parità di trattamento nell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale dapprima ai lavoratori comunitari e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e in seguito anche nei confronti dei cittadini di Stati terzi¹⁸: nel dettaglio, il *Regolamento (CE) n. 859/2003* del Consiglio estende le disposizioni del *Regolamento (CEE) n. 1408/71* e del *Regolamento (CEE) n. 574/72*, il cui focus è posto unicamente sulla tutela dei cittadini comunitari, anche ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Fatti salvi i due principi sopra richiamati, nonché i diritti inviolabili e inderogabili riconosciuti a tutti gli individui dai trattati europei e dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, e tenuto conto dei motivi sopra analizzati per cui la cittadinanza non può essere considerata, in

¹⁶ Ex art. 13 del TCE.

¹⁷ Questi, invece, ex art. 2 del TUE, sono «[...] il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.».

¹⁸ Ossia i cittadini di un paese non membro dell'Unione Europea.

Italia come anche a livello comunitario, uno dei requisiti per ottenere l'accesso alle prestazioni sociali da parte degli extracomunitari, rimane tuttavia fermo che in contesto europeo la parità di trattamento per quanto concerne la sicurezza sociale è disciplinata tenendo conto dell'importanza che ha il rispetto di specifiche clausole (cosiddette "di parità") in relazione ai diversi titoli di soggiorno dello straniero: si tratta di una vera e propria "parità rafforzata" che vincola il legislatore nazionale e quello regionale, ma anche l'azione della pubblica amministrazione, quando sussistano i requisiti per l'applicazione diretta. Per ciò che conta ai fini del presente elaborato, le clausole di parità sono previste per le seguenti categorie di stranieri e dalle norme a fianco riportate¹⁹:

CATEGORIA	NORMATIVA
Titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo	Art. 11, commi 1 e 4, direttiva 2003/109
Familiari extra-UE di cittadini dell'Unione	Art. 24, direttiva 2004/38
Ricercatori	Art. 12, direttiva 2005/71
Titolari di carta blu, cioè lavoratori altamente qualificati	Art. 14, direttiva 2009/50
Titolari di protezione internazionale	Art. 29, direttiva 2011/95
Titolari di permesso unico di lavoro	Art. 12, direttiva 2011/98
Lavoratori stagionali	Art. 23, direttiva 2014/136
Lavoratori distaccati	Art. 18, direttiva 2014/66

In generale, la regolamentazione di queste clausole deve avere come fondamento quanto espresso all'art. 34 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a norma del quale «L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione [...]»: le clausole di parità, dunque, non possono essere oggetto di interpretazioni restrittive e, anche quando è consentita la facoltà di deroga da parte del singolo Stato membro, la volontà di quest'ultimo deve risultare in modo chiaro ed esplicito e, in linea di massima, non possono essere tenute in considerazione disposizioni antecedenti alla direttiva comunitaria e non richiamate in sede di recepimento.

¹⁹ Per un approfondimento giuridico, si faccia riferimento alle schede pratiche sulla normativa nazionale ed europea contenute nel documento "*Stranieri e accesso alle prestazioni sociali*", a cura di Alberto Guariso, pubblicato, nel gennaio 2018, nel sito dell'ASGI (parte 5).

1.2.3. Riferimenti normativi nazionali

Attenzione giuridica al principio di non discriminazione viene garantita anche a livello nazionale. A riguardo, l'art. 3, comma 1, della *Costituzione* recita:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.»

Analogamente e più dettagliatamente, l'art. 43, comma 1, del *Testo Unico sull'Immigrazione* (TUI²⁰) prevede che:

«[...] costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.»

Entrando nello specifico di quella che è la normativa nazionale in materia di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale a favore degli extracomunitari, nel nostro ordinamento si può riscontrare una tendenza normativa costante, tanto all'interno della *Costituzione*, quanto in decreti legislativi e leggi promulgate successivamente, sebbene nel complesso non si giunga a delle conclusioni sempre univoche e universalmente valide. In particolare, l'art. 10, comma 2, della *Costituzione* funge da garanzia dei diritti internazionalmente validi per gli stranieri, stabilendo che «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». Sulla stessa linea si colloca l'art. 2, commi 1 e 2, TUI, secondo il quale:

«Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile²¹ attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente.»

²⁰ D. Lgs 286/98.

²¹ Se all'espressione "diritti in materia civile" attribuiamo un'ampia portata, tale da comprendere tutto ciò che non rientra nei diritti politici, ne risultano giustamente compresi anche il diritto di accedere a beni, servizi e prestazioni offerte alla generalità dei consociati: conseguentemente, anche i diritti sociali soggiacciono a questo principio di parità, che la norma prevede però come derogabile da altre disposizioni dello stesso TU (e dunque, ovviamente, anche da altre disposizioni di legge di pari rango).

La questione che più ha creato incertezza e confusione, da un punto di vista giuridico, in Italia per quanto concerne il tema oggetto di questo elaborato è da rinvenire nelle diverse interpretazioni date a due norme, l'art. 41 del TUI e l'art. 80, comma 19, della *L. 23 dicembre 2000, n. 388*: la prima disposizione²² prevede la piena equiparazione dei cittadini extracomunitari ai cittadini italiani «ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale», condizionandola alla titolarità di un «permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno»; nel concreto, tuttavia, tale restrizione ha degli effetti poco rilevanti, perché, se si estende a un anno il permesso per attesa occupazione²³, l'equiparazione esclude di fatto solamente i permessi brevi per lavoro stagionale. La seconda prescrizione, invece, ai sensi dello stesso art. 41 TUI e senza abrogarlo, introduce un'importante restrizione in base al titolo di soggiorno, stabilendo che alle «provvidenze economiche» che costituiscono diritti soggettivi (ovvero quelle erogate sulla base di requisiti predeterminati, che sono la grande maggioranza) si accede solo con la carta di soggiorno²⁴, mentre per le altre «provvidenze economiche» (ovvero quelle attribuite sulla base di una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione) deve essere comunque rispettato il vincolo del permesso di almeno un anno.

La normativa relativa all'art. 80 sopra menzionato ha subito un lungo processo di erosione, durato quasi 10 anni, ad opera della Corte Costituzionale che, dopo aver esaminato ad una ad una tutte le prestazioni volte alla protezione del disabile, ha via via dichiarato incostituzionale il citato comma 19 con riferimento a ciascuna di esse²⁵. Tuttavia, si tratta di dichiarazioni di incostituzionalità limitate alle singole prestazioni sottoposte all'esame della Corte, sicché formalmente a oggi le due norme si trovano a convivere, con non pochi problemi in ordine alla prevalenza applicativa dell'una o dell'altra: nel complesso, se è vero che la maggior parte delle prestazioni trova una regolamentazione peculiare e autonoma all'interno delle singole leggi nazionali e regionali, non si può però ignorare che gli artt. 41 del TUI e 80, comma 19, della *L. 23 dicembre 2000, n. 388*, pongano un rilevante limite alle facoltà discrezionali delle autorità amministrative e delle Regioni. Nello specifico, quando le unità locali o regionali si trovano a dover scegliere su quale norma fare affidamento, esse devono più ragionevolmente propendere per l'art. 41 del TUI, tenuto ovviamente conto anche degli eventuali vincoli derivanti dal diritto comunitario: pur nella confusione normativa, la Corte costituzionale, oltre ad aver dichiarato costituzionalmente illegittime alcune pronunce basate sull'art. 80, comma 19, della *L. 23 dicembre 2000, n. 388*, come accennato poco sopra, ha anche elevato l'art. 41 del

²² Lo stesso principio è stato ribadito anche dalla *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

²³ Si veda l'art. 22, comma 11, del TUI, come modificato dall'art. 4, comma 30, della *L. 28 giugno 2012, n. 92*.

²⁴ Oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9 del TUI.

²⁵ Le sentenze rilevanti sono le 306/2008; 11/2009; 187/2010; 329/2011; 40/2011; 40/2013; 22/2015; 230/2015.

TUI “quasi” alla dignità di norma costituzionale, ignorando completamente, nella stessa sede²⁶, la norma concorrente; inoltre, il fatto che l’art. 41 del TUI sia recepito all’interno della legge quadro sui servizi sociali²⁷ – a sua volta tuttora vigente – ne conferma la prevalenza.

Per concludere riprendendo quanto detto a proposito delle “clausole di parità” disciplinate a livello comunitario, va constatato che l’ordinamento italiano, con la *L. 6 agosto 2013, n. 97* e con successive disposizioni istitutive di specifiche provvidenze, si è quasi totalmente conformato alle suddette clausole, garantendo le prestazioni a buona parte delle categorie individuate dal diritto dell’Unione europea, salvo che ai titolari di carta blu e ai ricercatori, per il loro modesto numero, e salvo ai titolari di permesso unico di lavoro²⁸.

1.3. Importanza ed effetti della sentenza Martinez all’interno dell’ordinamento italiano

Come richiamato poco sopra, il legislatore nazionale, a partire dal 2013, si è orientato a garantire la parità di trattamento a tutti gli stranieri protetti dal diritto comunitario, con l’eccezione dei titolari di permesso unico di lavoro, dei titolari di carta blu e dei ricercatori. A tal proposito, rileva la *sentenza* della Corte del *21 giugno 2017, causa C-449/16*, in quanto, pur ribadendo principi consolidati, si tratta della prima a riguardare direttamente l’ordinamento italiano: la signora Kerly Del Rosario Martinez Silva, cittadina di un paese non appartenente all’Unione europea, risiedente in Italia con i suoi tre figli minorenni e titolare di un permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi, decide di ricorrere in appello contro l’INPS, dopo essersi vista negare l’assegno a favore dei nuclei a basso reddito con figli minori²⁹ perché non rientrante in nessuna delle categorie idonee³⁰. In un primo momento, la Corte d’appello di Genova le dà torto, ma, in appello, la Corte di giustizia dichiara che l’assegno oggetto della richiesta costituisce una prestazione di sicurezza sociale riconducibile alla categoria delle prestazioni familiari di cui al regolamento dell’Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza

²⁶ Con la *sentenza 432/05*.

²⁷ *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

²⁸ Per approfondire, si faccia riferimento alle schede pratiche sulla normativa nazionale ed europea contenute nel documento “Stranieri e accesso alle prestazioni sociali”, a cura di Alberto Guariso, pubblicato, nel gennaio 2018, nel sito dell’ASGI (parte 6).

²⁹ La prestazione in questione riguarda l’assegno famiglie numerose introdotto dall’art. 65 della *L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

³⁰ La signora Martinez Silva non rientra nella categoria di rifugiato politico, non è tra i beneficiari della protezione sussidiaria e non è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

sociale³¹ e specifica che i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea, ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, devono beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini di detto Stato; in particolare, la sentenza della Corte del 21 giugno 2017, nella sua Settima Sezione, dichiara:

«L'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.»

In sostanza, una volta appurato che la prestazione oggetto della sentenza, ovvero l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, è riconducibile alle erogazioni considerate dall'art. 3 del Regolamento (CE) 883/04, e constatato che lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di circoscrivere l'ambito di applicazione della direttiva 2011/98 introducendo specifiche deroghe, le quali sono invocabili solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione della suddetta direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse, la Corte europea giunge a concludere che, sulla base del principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2011/98, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 40/2014, gli assegni familiari vanno riconosciuti ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso unico di soggiorno di durata superiore a sei mesi e stabilendo, dunque, che la presente direttiva osta a una norma nazionale che esclude i titolari di permesso unico lavoro. In particolare, la sentenza del 21 giugno 2017 precisa che l'Inps non poteva rifiutare l'assegno previsto dalla legge italiana in favore dei nuclei familiari con tre o più figli minorenni, titolari di redditi inferiori a 25.384,91 euro, con riferimento all'anno 2014.

Dall'analisi della sentenza Martinez, è, inoltre, possibile cogliere la base per un ulteriore spunto di riflessione relativo alla complessa definizione di «sicurezza sociale»: ai paragrafi 21 e 22 viene sottolineato che le prestazioni sociali, per essere qualificate come tali con riferimento all'art. 3 del Regolamento (CE) 883/04, non devono necessariamente essere caratterizzate da

³¹ Ci si riferisce al Regolamento (CE) n. 883/2004, il cui contenuto verrà approfondito nell'introduzione del Capitolo 2 del presente elaborato.

un presupposto contributivo e che «[...] il fatto che una prestazione sia concessa o negata in considerazione dei redditi e del numero dei figli non implica che la sua concessione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell'assistenza sociale, nei limiti in cui si tratti di criteri obbiettivi e definiti per legge che, quando sono soddisfatti danno diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali». Si può dedurre, quindi, che «assistenza», ai sensi del diritto europeo, equivale a beneficio discrezionale, mentre «sicurezza sociale» equivale a beneficio che costituisce diritto soggettivo in quanto erogato sulla base di requisiti predeterminati³². In particolare, la CGUE, nella *sentenza* del 14 giugno 2016, C-308/14³³, ha affermato quanto segue:

«Secondo la Giurisprudenza della Corte, prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obbiettivi riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e destinate a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale.»

Di conseguenza, nel diritto europeo, una prestazione di sicurezza sociale è un beneficio che costituisce un diritto soggettivo, poiché erogato sulla base di requisiti predeterminati, i quali devono essere fissati dalla legislazione e non devono essere rimessi alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni. Per trovare un raccordo tra le due sentenze sopra menzionate, si conclude che la sentenza Martinez, d'accordo con quanto stabilito dalla *sentenza* britannica del 14 giugno 2016, C-308/14, stabilisce che è sufficiente disporre di un permesso unico di lavoro per poter accedere alle prestazioni sociali che rientrano nella nozione europea di sicurezza sociale a parità di condizioni rispetto al cittadino italiano.

³² Tra cui le dimensioni delle famiglie, il loro reddito e le loro risorse di capitale.

³³ Sentenza britannica riguardante gli “assegni familiari” (child benefit) del Regno Unito.

CAPITOLO 2

LA DISCIPLINA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI SOCIALI

L'art. 12 della *direttiva 2011/98/UE*, come accennato poco sopra, stabilisce una clausola di parità nell'accesso alla sicurezza sociale, prevedendo che i cittadini di paesi terzi, nel rispetto di quanto approfondito nel sottoparagrafo 1.2.2 del presente elaborato, beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano; tuttavia, non è semplice identificare i settori della sicurezza sociale contemplati dalla direttiva considerata, la quale rinvia al *Regolamento (CE) n. 883/2004*, che all'art. 3, comma 1, individua il seguente elenco di fattispecie meritevoli di tutela nel campo della sicurezza sociale:

- le prestazioni di malattia;
- le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
- le prestazioni d'invalidità;
- le prestazioni di vecchiaia;
- le prestazioni per i superstiti;
- le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
- gli assegni in caso di morte;
- le prestazioni di disoccupazione;
- le prestazioni di pensionamento anticipato;
- le prestazioni familiari.

Il comma 2 dello stesso articolo specifica che il regolamento si applica anche alle prestazioni non contributive³⁴, per le quali si riscontra il più elevato grado di differenze di trattamento tra cittadini degli Stati membri e cittadini extracomunitari: in questa sede vengono presentate le caratteristiche principali di due tra le molte prestazioni non contributive riconosciute in Italia, ovvero l'assegno di natalità e l'assegno per il nucleo familiare.

³⁴ Esse sono comunque erogate solo in presenza di specifici requisiti, che generalmente non prevedono, come invece richiesto in ambito previdenziale, il soddisfacimento di una particolare soglia contributiva, ma piuttosto il sussistere di peculiari condizioni socio-sanitarie o economiche: tra le altre, menzioniamo l'assegno sociale, la quattordicesima mensilità, l'indennità di accompagnamento e anche il bonus bebè e l'assegno al nucleo familiare, che verranno approfonditi in seguito nel presente elaborato.

2.1. L'accesso degli stranieri all'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè)

L'INPS, nella sezione "Prestazioni e servizi" del proprio sito web, definisce l'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè) come «un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo». Si tratta di un'erogazione di carattere assistenziale, che viene corrisposta mensilmente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Esso è stato istituito dall'articolo 1, commi 125-129, della *L. 23 dicembre 2014, n. 190* e ha trovato attuazione attraverso il *decreto* del Presidente del Consiglio dei ministri in data *27 febbraio 2015*. In particolare, gli aggiornamenti normativi relativi alla concessione della prestazione in questione sono i seguenti:

- la *legge di stabilità* del 2015 ha garantito il bonus bebè per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017;
- la *L. n. 205/2017*, ha riconosciuto il bonus bebè, soltanto per la durata di un anno, anche ai nati o adottati nel 2018;
- la *L. n. 119/2018* ha sancito l'ulteriore estensione del bonus anche ai nati o adottati nel 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare;
- la *legge di bilancio* del 2020 lo ha riconfermato anche per quest'anno.

2.1.1. Requisiti d'accesso aggiornati al 2020³⁵

Il bonus bebè è garantito ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020, ammesso che sussistano i requisiti di residenza italiana e convivenza con il figlio; esso spetta, con durata annuale, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato, purché la domanda sia presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. In particolare, per gli extracomunitari è previsto lo stesso trattamento dei cittadini italiani, solo se vengono rispettate alcune condizioni: è necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, *D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286* e successive modifiche) o di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea – italiano

³⁵ Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata del sito INPS (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53458>).

o comunitario – non avente la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10, *D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30*), oppure di una carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17, *D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30*); inoltre, gli stranieri hanno diritto a ricevere la presente prestazione anche se si trovano ad avere lo status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria (art. 27, *D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251*).

La *legge di bilancio 2020* non solo ha confermato la proroga dell’assegno di natalità per l’anno corrente, ma ha addirittura esteso tale agevolazione, a partire dal 1 gennaio 2020, a tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito ISEE, il cui valore conta solamente al fine di identificare la propria categoria di appartenenza tra le tre fasce di importi previste. Inoltre, è prevista una maggiorazione dell’importo spettante del 20% a partire dal secondo figlio successivo al primo, come segue nel dettaglio:

ISEE	IMPORTO MENSILE PRIMO FIGLIO	IMPORTO MENSILE SECONDO FIGLIO
≥ 40.000€	80€	96€
7.001€ < ISEE < 39.999€	120€	144€
≤ 7.000€	160€	192€

2.1.2. Sentenza esemplificativa e principali conclusioni legislative

Essendo molte le sentenze riguardanti questioni relative il diritto a ricevere l’assegno di natalità, si è optato per assumere come criterio di decisione quello temporale e, quindi, di seguito si propone la breve analisi di una *sentenza* della Corte di Appello di Firenze, datata *12 maggio 2020*³⁶.

Un cittadino albanese, genitore di due figlie gemelle, nate a Firenze il 29 ottobre 2018, fa ricorso contro l’INPS per essersi visto negare il riconoscimento dell’assegno di natalità di cui all’art. 1, comma 125, della L. 190/2014, in quanto titolare di permesso di soggiorno temporaneo per motivi familiari di durata biennale e non del permesso di soggiorno di lungo periodo, o carta di soggiorno, richiesto invece dalla legge. L’appellante richiedeva che fosse dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS, in ragione della natura altrettanto discriminatoria della disposizione contenuta nell’art.1, comma 125, della *L. 23 dicembre 2014, n. 190*, che garantisce il diritto al bonus bebè solo ai cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, in quanto contraria a quanto stabilito dall’art. 12

³⁶ Per la sentenza integrale si veda il seguente link: <https://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-firenze-sentenza-12-maggio-2020/>.

della *direttiva comunitaria n. 2011/98/UE*³⁷, dal *Regolamento (CE) 883/2004*³⁸ e dalla *Costituzione*³⁹. L'INPS, invece, ha rilevato come l'appellante avesse considerato la sola normativa nazionale a fondamento delle proprie tesi, non tenendo in considerazione la normativa comunitaria e il suo rapporto con quella interna.

Il Tribunale, accertato attraverso appositi documenti in atti che il cittadino albanese fosse in possesso dei requisiti per la prestazione in esame⁴⁰, assumeva come l'art. 1, comma 125, della *L. 23 dicembre 2014, n. 190* andasse interpretato conformemente alla normativa comunitaria; in detta pronuncia, la Corte riprende il contenuto dell'art. 14 della CEDU, il quale è riproposto anche all'art. 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*: è proprio alla luce di queste previsioni che la Corte costituzionale, nonostante si sia pronunciata più volte in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della *L. 23 dicembre 2000, n. 388* – la quale prevede che «[...] le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno», – riconosce in tale norma l'introduzione di un requisito eccessivo, consistente nel subordinare il diritto alle prestazioni assistenziali che costituiscono diritti soggettivi e sono dirette a soddisfare bisogni primari della persona alla presenza nel territorio dello Stato per un dato tempo, nonché discriminante nei confronti dello straniero.

Per quanto concerne, invece, la facoltà degli Stati membri di derogare alla normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale, è necessario raccogliere una serie di informazioni: innanzitutto, il par. 2, lett. b), dell'art. 12 della *direttiva n. 2011/1998/UE* stabilisce la possibilità di limitare «[...] i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto». Tuttavia, la Corte di Strasburgo⁴¹ afferma, supportata anche dall'art. 6 del *Trattato*

³⁷ In particolare, par. 1, lett. b).

³⁸ In particolare, art. 3, comma 3, par. 1, lett. b) e j) e art. 1, lett. z).

³⁹ In particolare, art. 2, 3, 10, 31, 38 e 117.

⁴⁰ L'appellante è cittadino albanese, risiedente in Italia, è padre di due gemelle nate il 29 ottobre 2018 ed è titolare di permesso di soggiorno temporaneo per motivi familiari; inoltre, il suo nucleo familiare presenta un reddito rientrante nei limiti previsti dall'apposita norma regolatrice, ovvero dall'art. 1, comma 248, della *L. n. 205/2017*.

⁴¹ Ovvero la Corte europea per i diritti dell'uomo.

sull'Unione Europea, di rispettare le scelte peculiari del legislatore nazionale, purché la loro valutazione non sia manifestamente irragionevole o in contrasto con obblighi internazionali, soprattutto in relazione a prestazioni essenziali, ovvero atte al soddisfacimento di bisogni primari, tra le quali fa parte, appunto, l'assegno di natalità a tutela di madri e bambini: il legislatore nazionale, con l'art. 74 del *D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150*, ha previsto – estraneamente rispetto alle fattispecie consentite – un trattamento differenziale riferibile alla generalità delle cittadine extracomunitarie in relazione esclusivamente alla titolarità della carta di soggiorno, e non alla loro pregressa esperienza lavorativa o alle altre condizioni previste dalla disposizione dell'art. 1, par. 2, lett. b), della *direttiva 2011/1998*; di conseguenza, l'appellante non rientra nelle categorie cui la deroga potrebbe legittimamente riferirsi, essendo titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, che a norma dell'art. 30 del *Testo Unico sull'Immigrazione* «consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro».

Si conclude, dunque, che il rigetto opposto dall'INPS al riconoscimento dell'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, della *L. 23 dicembre 2014, n. 190*, qui presentato si configura come discriminazione, proprio perché la prestazione analizzata costituisce diritto soggettivo e, erogata in dipendenza di condizioni di rischio certamente comprese tra quelle di cui all'art. 3 del *Regolamento (CE) 833/2004*, può essere inclusa nella nozione di sicurezza sociale, come definita dalla Corte di Giustizia; da ciò deriva l'immediata soggezione del legislatore nazionale, nella relativa disciplina, alle norme dettate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, con il conseguente riconoscimento all'appellante del diritto alla parità di trattamento ex art. 12, comma 1, lett. e), della *direttiva 2011/1998/UE*.

2.2. L'accesso degli stranieri all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

L'INPS definisce l'assegno per il nucleo familiare come «una prestazione economica erogata [...] ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi». Si tratta di una prestazione di carattere previdenziale, il cui riconoscimento e la cui determinazione avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso, prevedendo importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessazione in corrispondenza di soglie di

esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Esso è stato istituito dall'art. 2, comma 2, del *D. L. 13 marzo 1988, n.69*, e convertito nella *L. 13 maggio 1988, n.153*.

2.2.1. Requisiti d'accesso aggiornati al 2020⁴²

L'assegno al nucleo familiare è rivolto a una serie di categorie di soggetti chiaramente identificati dall'INPS:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

In generale, il nucleo familiare a cui spetta la presente erogazione può essere composto dal richiedente lavoratore o titolare della pensione; dal coniuge o parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia; dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; da alcuni casi particolari⁴³, diversi dal precedente, che richiedono previa autorizzazione. Per quanto concerne, invece, la particolare categoria degli stranieri, va evidenziato come tutti i lavoratori extracomunitari, tranne quelli con contratto di lavoro stagionale, abbiano diritto all'assegno al nucleo familiare secondo le seguenti regole:

- a) solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- b) anche per i familiari residenti all'estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;

⁴² Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata del sito INPS (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091>).

⁴³ Si veda nota precedente.

- c) anche per i familiari residenti all'estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l'Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.

Inoltre, i lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all'assegno anche per i familiari residenti all'estero e gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.

2.2.2. Sentenza esemplificativa e principali conclusioni legislative

Anche in relazione a questa prestazione le sentenze emanate sono molteplici e, di seguito, ne viene proposta una che risulta essere particolarmente importante per le conclusioni a cui giunge: si tratta della *sentenza* del Tribunale di Brescia del *14 aprile 2015*⁴⁴, con la quale viene garantito il diritto all'assegno per il nucleo familiare alla specifica categoria degli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo CE per i familiari residenti all'estero.

In tale ordinanza viene presentato il ricorso di sei cittadini stranieri residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo contro l'INPS e contro l'azienda presso la quale risultano essere dipendenti, in quanto quest'ultima, ovvero Iveco S.p.a., stava trattenendo il 20% del loro stipendio mensile come rimborso per l'asserito indebito versamento di somme erogate a titolo di assegno per il nucleo familiare per i periodi di assenza dall'Italia dei loro familiari: i sei extracomunitari chiedevano che fosse riconosciuto il carattere discriminatorio di tali decisioni e che venisse dichiarato il loro diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare alle medesime condizioni alle quali esso viene garantito a favore dei cittadini italiani, con conseguente restituzione anche delle somme trattenute ingiustamente fino a quel momento.

Dalla loro parte, invece, INPS e Iveco si opponevano, rilevando la loro carenza di legittimazione passiva, ovvero la loro estraneità al giudizio: l'INPS dichiarava di aver agito in forza di legge e senza scopi di discriminazione né diretta né indiretta, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della *L. 13 maggio 1988, n. 153*, a norma del quale «non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli e i figli equiparati del cittadino straniero che non risiedono in territorio italiano» – restrizione, al contrario, non prevista per i cittadini italiani – e sottolineava come fosse evidente che i familiari dei ricorrenti, nei periodi per i quali era stata chiesta la restituzione di quanto versato a titolo di assegno per il nucleo familiare, non

⁴⁴ Per la sentenza integrale si veda il seguente link: <https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-brescia-ordinanza-del-14-aprile-2015/>.

fossero presenti in Italia. Iveco, dal proprio canto, chiedeva, qualora fosse accolto il ricorso nei suoi confronti, di poter conguagliare gli importi da eventualmente pagare ai ricorrenti con i contributi dovuti all'INPS.

Il Tribunale, analizzate le posizioni delle parti in causa e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, dato che, da una parte, l'INPS aveva accertato le condizioni per l'erogazione dell'assegno oggetto della sentenza e, dall'altra, Iveco l'aveva concretamente erogato, ha deciso di accogliere il ricorso per i motivi che seguono: innanzitutto, ha ritenuto sussistere un comportamento «discriminatorio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», ex art. 44 del *Testo Unico sull'Immigrazione*, dato che l'INPS aveva invocato una restrizione prevista dalla *L. 13 maggio 1988, n. 153*, solo nei confronti degli stranieri e non dei cittadini italiani; nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che venisse così violato quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 4, della *direttiva 2003/109/CE*, a norma del quale «il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda [...] le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale» e «gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali». Lo Stato italiano, infatti, pur avendo recepito la precedente direttiva mediante l'art. 7, *D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3*, non si è avvalso della possibile facoltà di deroga, che, per essere efficacemente valida, deve manifestarsi attraverso una scelta espressa.

Le considerazioni precedenti, dunque, portano ad accertare il diritto dei ricorrenti all'assegno per il nucleo familiare anche per i periodi in relazione ai quali è stato negato, con la conseguente obbligazione delle parti convenute a fare quanto di propria competenza per il riconoscimento e l'erogazione dello stesso: INPS e Iveco sono state condannate a restituire ai sei extracomunitari le somme trattenute indebitamente dalla retribuzione e, a Iveco, è stato riconosciuto il diritto di conguagliare con i contributi dovuti all'INPS gli importi corrisposti ai ricorrenti in forza della pronuncia in oggetto. Dalle conclusioni a cui giunge la sentenza si può quindi dedurre che gli assegni familiari sono un diritto per tutti i cittadini residenti italiani e stranieri e non un'agevolazione che può essere concessa a discrezione della pubblica amministrazione sulla base di un comportamento discriminatorio per motivi legati alla nazionalità.

CONCLUSIONE

Dalle pagine che precedono è possibile cogliere come la questione relativa a garantire una parità di trattamento e uguale diritto dei cittadini extracomunitari, rispetto a quelli comunitari, alla sicurezza sociale in Europa e in Italia sia piuttosto complessa e, oltre alle prestazioni analizzate nel dettaglio nel corso dell'elaborato, un riferimento particolare a questo proposito, dato l'interesse sociale, economico e politico che sta riscuotendo ad oggi, va fatto a un'altra misura di contrasto alla povertà adottata dal nostro Paese: si tratta del Reddito di Cittadinanza, ovvero un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale, la cui erogazione è prevista sia a favore di cittadini italiani che stranieri, previo rispetto di alcuni requisiti specifici, i quali, tra gli altri⁴⁵, danno particolare rilievo alla cittadinanza, concetto che si è avuto modo di approfondire in precedenza. Infatti, il richiedente deve essere cittadino italiano o europeo oppure cittadino di paesi terzi lungo soggiornante, ovvero familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea; in ogni caso, è obbligatoria anche la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Inoltre, la legge di bilancio del 2020, ha introdotto due nuovi requisiti per i richiedenti stranieri: la Certificazione del reddito e del patrimonio familiare tradotta in italiano da farsi rilasciare dal paese di origine⁴⁶ e il divieto di possedere immobili del valore superiore a trentamila euro all'estero e non solo in Italia. In generale, si può concludere che la regolamentazione delle erogazioni delle prestazioni afferenti alla sfera della sicurezza sociale è in continuo aggiornamento, nonostante sia ravvisabile una tendenza di base dei diversi Stati a voler garantire principi di uguaglianza e di non discriminazione.

In riferimento al rapporto costi-benefici analizzato in relazione agli extracomunitari, una serie di studi e report statistici realizzati da soggetti autorevoli⁴⁷ mostrano come gli immigrati regolari residenti in Italia portano più benefici che costi: l'ormai ex presidente dell'INPS, Tito Boeri, nella relazione annuale del 2017, sottolinea il contributo degli immigrati all'equilibrio del sistema di sicurezza sociale italiano, con 7 miliardi annui di contributi versati e 3 miliardi di prestazioni ricevute. Anche per quanto riguarda le aspettative circa il futuro, Boeri parla degli effetti di un possibile blocco dei flussi di nuovi lavoratori extracomunitari regolarmente

⁴⁵ Per i requisiti specifici riguardanti ISEE, patrimonio immobiliare, patrimonio finanziario e reddito familiare si rimanda al seguente sito: <https://www.redditodicittadinanza.gov.it/>. Si richiede, inoltre, che il richiedente non sia sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non sia stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

⁴⁶ Dall'obbligo sono tuttavia esclusi i rifugiati politici e i cittadini di paesi dai quali non è possibile ottenere tale documento.

⁴⁷ Come la Fondazione Leone Moressa di Venezia e lo stesso INPS.

residenti in Italia: la simulazione porta a dire che per il 2040 l'Italia avrebbe «73 miliardi di euro in meno di entrate contributive e 35 miliardi in meno di prestazioni sociali destinate a immigrati, con un saldo netto negativo di 38 miliardi per le casse dell'Inps».

Quello che è importante evidenziare in questa sede è che lo squilibrio delle prestazioni sociali che porta le casse dell'INPS a considerare gli extracomunitari come una risorsa preziosa deriva in gran parte dal comparto pensionistico, giacché sono pochi gli stranieri che hanno maturato un diritto a pensione e, tra questi, molti non ne usufruiscono una volta rientrati nel loro paese di origine; al contrario, il comparto delle prestazioni assistenziali presenta una rilevante componente di migranti, generalmente a causa del reddito medio più basso e delle più ampie dimensioni familiari: è proprio questa grande proporzione di migranti indigenti e versanti in uno stato di bisogno che rende accesa la discussione sui criteri di ripartizione del welfare su cui ci si è a lungo soffermati nei capitoli precedenti.

Abbiamo avuto modo di vedere come le sentenze relative alle varie prestazioni assistenziali e previdenziali erogate in Italia siano molteplici e, in relazione a esse, gli specialisti dell'ASGI hanno lamentato l'illegittimità dell'esclusione di diverse categorie di immigrati⁴⁸ dalle prestazioni assistenziali di nuovo tipo⁴⁹: la fondatezza di tali posizioni restrittive è spesso messa in discussione dalle direttive comunitarie e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea⁵⁰.

Una tale posizione di resistenza, anche se il più delle volte ostacolata dalle effettive conclusioni delle sentenze, non fa onore al passato migratorio dell'Italia, a cui si accennava in fase di introduzione, quando il nostro Stato chiedeva maggiore apertura per sostenere i connazionali emigrati: Boeri stesso, nel suo libro "Populismo e stato sociale", si oppone ai partiti politici che mirano a «interrompere il processo di integrazione europea e chiudere le frontiere agli immigrati», ritenendo che ciò vada a minare «alle basi il principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea su cui si fonda, a partire dal Trattato di Roma, il processo di integrazione politica ed economica europea».

⁴⁸ Eccezion fatta per i titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo e dei rifugiati politici.

⁴⁹ Tra queste menzioniamo: assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare numeroso, sostegno per l'inclusione attiva, carta acquisti ordinaria, Carta acquisti sperimentale, premio alla nascita, bonus asilo nido.

⁵⁰ Talvolta anche dalla Corte Europea dei diritti umani, dalla Corte costituzionale, dalla Corte di Cassazione e da numerose sentenze dei giudici di merito.

BIBLIOGRAFIA

- Bertini G.**, 2018. *Gli stranieri e la normativa previdenziale e assistenziale*. Dialoghi Mediterranei (1 novembre 2018). Disponibile su <http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/gli-stranieri-e-la-normativa-previdenziale-e-assistenziale/>. [Data di accesso: 13/08/2020].
- Bettin G.**, 2014. *L'evoluzione storica dei flussi migratori in Europa e in Italia* (capitolo 1). Disponibile su http://www.unescochair-iauav.it/wp-content/uploads/2015/01/UR-AN_Bettin-Cela_def.pdf. [Data di accesso: 15/06/2020].
- Boeri T.**, 2017. *Populismo e stato sociale* (premessa). Edizione digitale: Editori Laterza.
- Bologna S.**, 2017. *Eguaglianza e welfare degli immigrati: tra self-restraint legislativo e aperture giurisprudenziali e contrattuali*. RGL N. 4/2017 (Parte I dottrina).
- Bonetti P.**, 2011. *Diritti fondamentali degli stranieri* (parte V.1). Centro di Documentazione "L'altro diritto". Disponibile su <http://www.altrodiritto.unifi.it/frontier/bonetti.htm>. [Data di accesso: 18/07/2020].
- Bonifazi C.**, 2011. *Da paese d'emigrazione a paese d'immigrazione* (14 marzo 2013). Disponibile su <https://www.scienzairete.it/articolo/da-paese-demigrazione-paese-dimmigrazione/corrado-bonifazi/2011-03-14>. [Data di accesso: 15/06/2020].
- Cavallini M.**, 2008. *La tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori non comunitari tra diritto comunitario, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ordinamento italiano*. Pace diritti umani, N. 1/2008, Padova.
- Cinelli M.**, 2016. *Diritto della previdenza sociale* (pagine 19-21). Torino: G. Giappichelli Editore.
- De Mozzi B.**, 2018. *Diritto del lavoro dell'Unione Europea* (pagine 469-473, 482-483). A cura di Franco Carinci e Alberto Pizzoferrato. Torino: G. Giappichelli Editore.
- Ferrero M.**, 2019. *Le prestazioni sociali e la discriminazione*. Le prestazioni sociali nel diritto italiano ed europeo, 14 maggio 2019, Spresiano (TV). Disponibile su http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/117e1a3f-3f5b-4587-a743-efb4f75051a2/20190514_Ferrero_Antidiscriminazione.pdf. [Data di accesso: 17/07/2020].

- Finotto C. A.**, 2018. *Immigrati: il rapporto costi-benefici è positivo per l'Italia. Ecco perché*. Il Sole 24 Ore (4 luglio 2018). Disponibile su <https://www.il-sole24ore.com/art/immigrati-rapporto-costi-benefici-e-positivo-l-italia-ecco-perche-AEltRrGF>. [Data di accesso: 14/08/2020].
- Guariso A.**, 2012. *Senza distinzioni. Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord Italia* (pagine 34-37). Milano: Avvocati per niente.
- Izzo L.**, 2020. *Bonus bebè 2020*. Il diritto quotidiano, studio Cataldi (4 maggio 2020). Disponibile su <https://www.studiocataldi.it/articoli/36890-bonus-bebe-2020.asp>. [Data di accesso: 07/08/2020].
- Izzo L.**, 2020. *Assegni familiari 2020: i nuovi limiti di reddito*. Il diritto quotidiano, studio Cataldi (17 gennaio 2020). Disponibile su <https://www.studiocataldi.it/articoli/37052-assegni-familiari-2020-i-nuovi-limiti-di-reddito.asp>. [Data di accesso: 10/08/2020].
- Losito A.**, 2020. *Reddito di cittadinanza 2020: cos'è, come funziona, pagamento e tagli*. The Italian Times (1 settembre 2020). Disponibile su https://www.theitaliantimes.it/economia/reddito-di-cittadinanza-5-stelle-cos-e-come-funziona-requisiti_010920/. [Data di accesso: 01/09/2020].
- Marzano F.**, 2013. *Lo Stato sociale*. Rivista di etica e scienze sociali (n. 3, ottobre 2013). Disponibile su <https://www.oikonomia.it/index.php/it/11-oikonomia-2013/ottobre-2013/2-lo-stato-sociale>. [Data di accesso: 28/06/2020].
- Micardi F.**, 2017. *L'assegno per i tre figli minori spetta alla cittadina non Ue con permesso di lavoro*. Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2017. Disponibile su <https://www.il-sole24ore.com/art/l-assegno-i-tre-figli-minori-spetta-cittadina-non-ue-permesso-lavoro-AEBINPjB>. [Data di accesso: 03/08/2020].
- Pedone A.**, 2019. *La cittadinanza italiana, chi può ottenerla e come*. ADUC (15 novembre 2019). Disponibile su https://immigrazione.aduc.it/articolo/cittadinanza+italiana+chi+puo+ottenerla+come_30273.php. [Data di accesso: 12/07/2020].
- Persiani M. e D'Onghia M.**, 2018. *Fondamenti di diritto della previdenza sociale* (pagine 10-13; 19-21; 23-26). Torino: G. Giappichelli Editore.

- Pitino A.**, 2018. *Gli stranieri nel diritto pubblico italiano. Profili attuali della parità di trattamento con i cittadini tra Stato, autonomie e Unione europea* (pagine 182-186). Torino: G. Giappichelli Editore.
- Pitino A.**, 2018. “Concerto” tra Corti e tutela della maternità delle donne straniere titolari di permesso unico di soggiorno e di lavoro. Corti Supreme e Salute, fascicolo 1/2018. Disponibile su http://www.cortisupremeesalute.it/wp-content/uploads/2018/06/8_Concerto-tra-Corti-e-tutela-della-maternita-delle-donne-straniere-titolari-di-permesso-unico-di-soggiorno-e-di-lavoro-2.pdf. [Data di accesso: 04/08/2020].
- Russo R.**, 2019. *L'accesso dei cittadini extracomunitari alla sicurezza sociale: le clausole di parità*. Ius in Itinere, 8 marzo 2019. Disponibile su <https://www.iusinitinere.it/lacesso-dei-cittadini-extracomunitari-alla-sicurezza-sociale-le-clausole-di-parita-18191>. [Data di accesso: 15/07/2020].